

Scissione e cessione di partecipazioni: non è abuso

La rideterminazione del valore delle partecipazioni

Scissione e cessione delle partecipazioni

CIRCOLARI 24 FISCO

PERSONE FISICHE

La rideterminazione del valore delle partecipazioni

A CHI SI RIVOLGE**IMPRESE**

Non sono interessate

**PROFESSIONISTI**

Non sono interessati

**PERSONE FISICHE**

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Al fine di agevolare il contribuente persona fisica, che intende, anche in futuro, cedere partecipazioni non detenute in regime d'impresa, la legge di bilancio per il 2017 ha riaperto i termini, scaduti il 30 giugno scorso, per la rideterminazione del valore delle stesse.

COMMENTO

La legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016, attraverso i [commi 554 e 555](#) dell'articolo 1, ha provveduto, ancora una volta, a “riaprire” i termini per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate, detenute da soggetti persone fisiche non in regime d'impresa, purché non negoziate in mercati regolamentati.

La legge ripropone, sostanzialmente, le medesime disposizioni di cui al [D.L. n. 282 del 2002](#) che a sua volta, bene ricordarlo, aveva riaperto gli originari termini previsti dalla [legge n. 448 del 2001](#).

Da un punto di vista soggettivo, la norma riguarda tutti i soggetti che detengono partecipazioni, qualificate o non qualificate, non in regime d'impresa e che, quindi, al fine di determinare eventuali plusvalenze all'atto della realizzazione della partecipazione, applicano le disposizioni di cui all'[articolo 67](#) del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986.

Sul fronte dell'ambito oggettivo si tratta, come già si è detto, della possibilità di rideterminare il valore di carico fiscale delle partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, relative a società che non siano quotate in mercati regolamentati.

Operativamente, la rideterminazione del valore delle partecipazioni consente al possessore delle stesse o di diritti reali sulle stesse, di poter assolvere una minore imposta sul plusvalore eventualmente realizzato al momento della eventuale loro cessione. Come è noto, infatti, in base a quanto disposto dall'[articolo 67](#) del DPR 917 del 1986, la plusvalenza realizzata dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate fa scattare una tassazione, con due

imposizioni diverse, ancorché la base imponibile sia in ogni caso determinata come differenza fra il corrispettivo della cessione e il valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente. Tale differenza, che prende il nome fiscale di plusvalenza, concorre a tassazione in due diverse modalità a seconda della tipologia di partecipazione ceduta:

-Per le partecipazioni non qualificate, infatti, la tassazione avviene mediante un'imposta sostitutiva attualmente prevista nella misura del 26%;

-Per le partecipazioni qualificate, la tassazione avviene attraverso l'applicazione dell'Irpef del cedente, al 49,72% (58,14% per quelle realizzate dal primo gennaio 2018) della plusvalenza realizzata.

E' bene rammentare che per la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, il cedente deve inserire il 49,72% (58,14% per le partecipazioni realizzate dal primo gennaio 2018) della plusvalenza stessa nella propria dichiarazione dei redditi.

Tassazione della plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni

Cessione partecipazione non qualificata	Imposta sostitutiva del 26%
Cessione partecipazione qualificata	Irpef sul 49,72% della plusvalenza (58,14% per le partecipazioni realizzate dal 01.01.2018)

Per quanto riguarda la rideterminazione del valore della partecipazione, si fa presente che sul valore della partecipazione stessa, intesa come quota parte del valore della società alla data del primo gennaio 2017, andava applicata, visto che il termine per la "rivalutazione" è scaduto il 30 giugno scorso, un'imposta sostitutiva pari all'8%, sia che la partecipazione sia qualificata, sia che essa sia non qualificata. La rideterminazione era possibile, per quanto concerne l'ultima edizione della norma agevolativa ossia, come detto inizialmente, quella introdotta dalla legge di bilancio per il 2017, solo per le partecipazioni detenute alla data del primo gennaio 2017 e a tal fine andava redatta apposita perizia di stima entro e non oltre la data del 30 giugno di quest'anno.

Per quanto riguarda l'aliquota dell'imposta sostitutiva si evidenzia che non vi è più una differenziazione di imposizione sostitutiva, come era sempre avvenuto nelle "edizioni" della norma in commento fino al 2015, mentre per la redazione della perizia, è necessario che intervenga (o, meglio, sia intervenuto) un soggetto "iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili".

PERSONE FISICHE

Scissione e cessione delle partecipazioni

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

L'abuso di diritto non può essere di ostacolo alla circolazione di un'azienda o, alternativamente, attraverso la cessione della stessa ovvero attraverso la cessione delle quote di partecipazione, essendo entrambe le operazioni consentite dal nostro sistema fiscale.

COMMENTO

L'[articolo 10-bis](#) della legge 212 del 2000, conosciuta come “Statuto dei diritti del contribuente”, norma quello che viene definito l'abuso del diritto e l'elusione fiscale. Qualora, infatti, un contribuente decida di porre in essere una o più operazioni, anche di natura straordinaria, che siano finalizzate essenzialmente alla realizzazione di vantaggi fiscali indebiti.

Non è vietato o non è punito, dunque, il risparmio fiscale, che risulta essere “legittimo” qualora il contribuente, anziché scegliere un comportamento fiscale, ne adotti un altro a lui più favorevole. Proprio con riferimento all'abuso e alla elusione nonché alle operazioni straordinarie e a quelle collegate con la rideterminazione del valore delle partecipazioni, argomento trattato nella prima parte della presente circolare, si è espressa l'Agenzia delle entrate attraverso la [risoluzione n. 97/E](#) del 25 luglio 2017.

Una società, infatti, decide di scindersi in due: da una parte la scissa mantiene l'attività oggetto del core business della stessa, mentre nella beneficiaria, composta dai medesimi soci della scissa, con le medesime quote di partecipazione al capitale e agli utili e senza conguagli in denaro, confluiscono tutta una serie di beni immobili detenuti dalla scissa stessa.

Una volta effettuata l'operazione di scissione, i soci intendono cedere, ad un altro soggetto, tutte le proprie quote detenute nella scissa. Vengono mantenute, però, le quote di partecipazione nella beneficiaria che, tra le altre, concede in locazione l'immobile in cui veniva già svolta l'attività, al cessionario delle quote della scissa.

Tale operazione nasce dall'esigenza di cedere, al soggetto cessionario, la sola attività “produttiva” e non anche il patrimonio immobiliare a cui il cessionario stesso non è interessato. Una volta effettuata la scissione, però, i soci, che devono cedere le quote di partecipazione detenuta nella scissa, pongono in essere anche l'operazione di rideterminano

del valore fiscale delle stesse partecipazioni.

Chiesto il parere all'Agenzia delle entrate sulla abusività o meno dell'operazione, l'Ufficio, facendo dapprima presente che in linea generale un'azienda o un ramo della stessa, può circolare o attraverso una così detta cessione diretta della stessa oppure attraverso una cessione indiretta, ossia attraverso la cessione, appunto, di partecipazioni, afferma che “questi due diversi regimi fiscali, limitatamente alla circolazione dell'azienda, risultano alternativi in quanto, sebbene comportino criteri di imputazione del reddito imponibile, valori fiscali e carichi fiscali differenti, essi costituiscono alternative diverse, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale...”.

Essendo, quindi, rimessa al contribuente la scelta su quale strada intraprendere, l'eventuale vantaggio fiscale che dovesse essere conseguito non può essere classificato, ai fini delle imposte dirette, di per sé come indebito.

Pertanto, sottolinea ancora l'Agenzia, “non può essere imposto ad una persona fisica interessata alla monetizzazione dell'azienda (o di un ramo di essa), di cui è titolare una società dalla stessa partecipata, di far circolare l'azienda (o un ramo di essa) esclusivamente attraverso la sua cessione c.d. diretta da parte della società partecipata, con un aggravio fiscale relativo alla doppia imposizione che incide, una volta, in capo all'ente societario (sulla plusvalenza da cessione) e, un'altra volta, in capo alla persona fisicasocio (sulla distribuzione degli utili afferenti a detta cessione)”.

Pertanto, scissione di una società, cessione delle quote di una delle due (scissa o beneficiaria) con previa rivalutazione della quote stesse, è un'operazione che non configura abuso di diritto od elusione fiscale.

SI RICORDA CHE

- La realizzazione del passaggio di mano di una azienda o di un ramo della stessa può avvenire attraverso la cessione dell'azienda o del ramo stesso ovvero attraverso la cessione delle quote di partecipazione.
- La rivalutazione di quote di partecipazione prima della cessione, ancorché pervenute da operazioni straordinarie, non è da considerare in alcun modo abusiva od elusiva.

SCHEMI E TABELLE

Scissione e cessione di partecipazioni: non vi è abuso – i punti salienti

La rivalutazione delle partecipazioni

La legge di bilancio per il 2017, n. 232 del 2016, attraverso i **commi 554 e 555** dell'articolo 1, ha provveduto, ancora una volta, a “riaprire” i termini per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate, detenute da soggetti persone fisiche non in regime d'impresa, purché non negoziate in mercati regolamentati. La legge ripropone, sostanzialmente, le medesime disposizioni di cui al D.L. **n. 282 del 2002** che a sua volta, bene ricordarlo, aveva riaperto gli originari termini previsti dalla legge **n. 448 del 2001**

La tassazione del capital gain	<p>In caso di cessione di partecipazioni, la base imponibile è in ogni caso data dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e il valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente. Tale differenza, che prende il nome fiscale di plusvalenza, concorre a tassazione in due diverse modalità a seconda della tipologia di partecipazione ceduta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Per le partecipazioni non qualificate, infatti, la tassazione avviene mediante un'imposta sostitutiva attualmente prevista nella misura del 26%;- Per le partecipazioni qualificate, la tassazione avviene attraverso l'applicazione dell'Irpef del cedente, al 49,72% (58,14% per quelle realizzate dal primo gennaio 2018) della plusvalenza realizzata.
L'abuso e l'elusione	<p>L'articolo 10-bis della legge 212 del 2000, conosciuta come "Statuto dei diritti del contribuente", norma quello che viene definito l'abuso del diritto e l'elusione fiscale. Qualora, infatti, un contribuente decida di porre in essere una o più operazioni, anche di natura straordinaria, che siano finalizzate essenzialmente alla realizzazione di vantaggi fiscali indebiti. Non è vietato o non è punito, dunque, il risparmio fiscale, che risulta essere "legittimo" qualora il contribuente, anziché scegliere un comportamento fiscale, ne adotti un altro a lui più favorevole. Proprio con riferimento all'abuso e alla elusione nonché alle operazioni straordinarie e a quelle collegate con la rideterminazione del valore delle partecipazioni, argomento trattato nella prima parte della presente circolare, si è espressa l'Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017.</p>
Le osservazioni dell'Agenzia	<p>L'Agenzia delle entrate esprimendosi sulla abusività o meno di un'operazione esaminata, ha fatto dapprima presente che in linea generale un'azienda o un ramo della stessa, può circolare o attraverso una così detta cessione diretta della stessa oppure attraverso una cessione indiretta, ossia attraverso la cessione, appunto, di partecipazioni, afferma che "questi due diversi regimi fiscali, limitatamente alla circolazione dell'azienda, risultano alternativi in quanto, sebbene comportino criteri di imputazione del reddito imponibile, valori fiscali e carichi fiscali differenti, essi costituiscono alternative diverse, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale...". Essendo, quindi, rimessa al contribuente la scelta su quale strada intraprendere, l'eventuale vantaggio fiscale che dovesse essere conseguito non può essere classificato, ai fini delle imposte dirette, di per sé come indebito.</p>
